



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza 89/2011 - Decisione del 07/03/2011 - Deposito del 11/03/2011
Massima 1:	Titolo Comuni, Province e città metropolitane - Referendum - Norme della Provincia di Bolzano - Istituzione e disciplina del Consiglio dei comuni - Attribuzione al Consiglio dei comuni dell'iniziativa referendaria per l'abrogazione totale o parziale di una legge provinciale in materia, tra l'altro, di finanza e tributi locali - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modificazione della disposizione censurata, medio tempore rimasta inapplicata, in senso soddisfacente delle ragioni del ricorrente - Cessazione della materia del contendere. Testo Va dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 febbraio 2010, n. 4 (Istituzione e disciplina del Consiglio dei Comuni), impugnato in riferimento all'art. 75, secondo comma, Cost. ed agli artt. 4, 5, 8, 9 e 47 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in quanto attribuisce al Consiglio dei comuni l'iniziativa referendaria per l'abrogazione totale o parziale di leggi provinciali in materia, tra l'altro, di tributi locali, finanza locale e manovra finanziaria provinciale. Successivamente alla proposizione del ricorso, infatti, l'art. 1 della legge provinciale n. 2 del 2011 ha modificato, in senso soddisfacente delle ragioni del ricorrente, la censurata disposizione (medio tempore rimasta inapplicata), escludendo dal novero delle leggi provinciali per le quali il Consiglio dei comuni può chiedere l'effettuazione di referendum abrogativo quelle «aventi ad oggetto tributi locali, la finanza locale e la manovra finanziaria provinciale», in ossequio al disposto dell'art.75 della Costituzione che sancisce il divieto di referendum abrogativo per le leggi tributarie e di bilancio. Infatti, interpretando l'art. 75 della Costituzione secondo un criterio logico sistematico, la potestà normativa regionale dovrebbe svolgersi in armonia coi principi dell'ordinamento giuridico, fra i quali si trova anche la suddetta disposizione costituzionale. Va



	infine considerato che la disposizione di modifica è entrata in vigore, all'esito del procedimento riguardante la promulgazione e la pubblicazione delle leggi regolate dalla particolare disciplina prevista dall'art. 47 dello statuto speciale, il 2 febbraio 2011 ovvero il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 5 del 2011 della legge provinciale n. 2 del 2011, senza che anteriormente a tale data abbia avuto applicazione la disposizione censurata.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Artt. 7, comma 2, e 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 08/02/2010, n. 4. Parametri costituzionali Costituzione art. 75 co. 2 statuto regione Trentino Alto Adige art. 4 statuto regione Trentino Alto Adige art. 5 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 statuto regione Trentino Alto Adige art. 47

Redattore: Silvia Bosio

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

